



## BibLus-net

Newsletter 686 del 19 novembre 2020

*In questo numero:*



Superbonus  
[Nuovi podcast Superbonus 110 \[Serie 2\]](#)



Architettura e BIM  
[Convention ACCA 2020: 150 appuntamenti live per l'aggiornamento professionale](#)



Superbonus  
[Webinar Superbonus 110 \[Stagione 2\]: ecco tutti gli episodi](#)




Rinnovabili ed ambiente  
[Comunità energetiche e Superbonus: in Gazzetta il decreto con le tariffe incentivanti](#)



Titoli edilizi  
[La manutenzione di un'opera abusiva costituisce reato penale!](#)




Lavori pubblici  
[Rigenerazione urbana: in Gazzetta il piano da 853,81 milioni di euro](#)



Titoli edilizi  
[Sbancamento e livellamento terreno: occorre il permesso di costruire](#)



Ecobonus  
[Ecosismabonus 80/85%: ok all'unico proprietario di più unità immobiliari](#)



Titoli edilizi  
[Strade e piazze del centro storico sono sempre artisticamente vincolate](#)




Rinnovabili ed ambiente  
[Riforestazione urbana: 30 milioni di euro per il potenziamento del verde in città](#)



Lavori pubblici

[Singole inesattezze non pregiudicano l'offerta di gara](#)



Titoli edilizi

[Tettoie: è l'uso stabile nel tempo a farne nuove costruzioni](#)



Fisco

[Ecco la nuova guida sui servizi fiscali dell'Agenzia delle Entrate](#)



Sicurezza

[Sicurezza pali per l'illuminazione stradale: disponibile la UNI 11479:2020](#)



Rinnovabili ed ambiente

[Certificati bianchi: dal 16 al 30 novembre le richieste di annullamento](#)



## Nuovi podcast Superbonus 110 [Serie 2]



I nuovi Podcast di ACCA sul Superbonus con interviste esclusive a esperti ENEA, Agenzia delle Entrate, MEF

Ecco la nuova serie dei podcast sul Superbonus con interviste a **illustri ospiti istituzionali** (ENEA, Agenzia delle Entrate) sulle diverse questioni legate alle detrazioni al 110%.

In particolare si è parlato di:

- **APE e APE convenzionale:** quali sono le problematiche principali e come evitare errori frequenti;
- **ENEA:** nuovo portale, trasmissione telematica, asseverazioni e controlli. Intervento di Domenico Prisinzano;
- **Agenzia delle Entrate:** nuovi chiarimenti di prassi, le nuovissime risoluzioni e interPELLI e i controlli del fisco nei confronti del contribuente e le possibili sanzioni. Intervento di Giuseppe Saporito;
- **Modifiche al Superbonus:** un'intervista esclusiva di Nicola Furcolo all'onorevole Alessio Villarosa (Sottosegretario MEF) su proroga Superbonus e semplificazione della normativa sul Superbonus 110.



Canali Podcast più diffusi

**Cosa è un podcast**



La Convention ACCA 2020 nasce dalla considerazione dell'attuale preoccupante situazione sanitaria, da una scelta difficile e sofferta: quale quella di rinunciare dopo decenni alla partecipazione alle più importanti manifestazioni nazionali ed internazionali di settore, dettata dalla consapevolezza di voler prima di tutto **tutelare la salute** di clienti, dipendenti e collaboratori, ma soprattutto dalla ferma volontà di non voler rinunciare ad **andare avanti**, con maggior forza e determinazione, nella convinzione di dovere e potere supportare la **ripresa del settore edile**.

Per questo, e per essere vicina più che mai ai tecnici italiani mettendo a disposizione i migliori prodotti e servizi per la loro professione, ACCA ha organizzato un grande evento digitale, offrendo, anche in un periodo come l'attuale, ciò che sa fare meglio: un evento per vivere insieme ed in tutta sicurezza la presentazione in **anteprima mondiale delle novità 2020**, con imperdibili contenuti per l'aggiornamento professionale e risposte concrete alle esigenze tecniche e commerciali di professionisti, imprese ed Enti impegnati nel settore delle costruzioni.



Un importante **evento digitale** per scoprire le novità tecnologiche, le tendenze e le idee emergenti del settore delle costruzioni; per interagire con i tecnici ACCA; per acquisire nuove competenze e conoscenze con sessioni guidate da esperti del settore.

*Scopri il calendario degli eventi ed iscriviti gratis*

### Contenuti della Convention ACCA 2020

Per questa prima edizione ACCA ha immaginato un **forte coinvolgimento dei tecnici e delle imprese italiane**, creando insieme a loro, grazie ai suggerimenti raccolti attraverso sondaggi, un vastissimo programma di eventi online per offrire la più ampia possibilità di scelta, personalizzazione e la migliore esperienza digitale possibile.

La convention prevede:

- **150 webinar** in live streaming e demo on demand;
- **20 master class**;
- **20 novità** presentate in anteprima mondiale.

Il tutto sviluppato nelle seguenti **5 sezioni tematiche**.

- **ACCA NEW**, le imperdibili novità ACCA dell'autunno 2020: nuovi software, nuove release, nuovi servizi
- **BIM WORKSHOP**, tutto quello che c'è da sapere sul BIM per non rimanere indietro nel tuo lavoro
- **WEBINAR SUPERBONUS**, come risolvere dubbi e problemi sul SuperBonus 110 ed essere subito operativi con un software gratis
- **SOFTWARE LIVE**, gli ingredienti segreti dei software ACCA con gli esperti in live-chat per qualsiasi domanda e risposta
- **SOFTWARE ON DEMAND**, le presentazioni dei software ACCA da vedere e rivedere come e quando vuoi senza il supporto live dei tecnici

## Come partecipare alla Convention ACCA 2020 in 3 semplici step

Partecipare è semplice. Basta:

1. consultare il calendario e scoprire i temi di interesse,
2. scegliere gli eventi a cui si desidera partecipare,
3. **isciversi** con un click.

Quindi si riceverà conferma di iscrizione e **alert, remind, aggiornamenti, offerte e anteprime esclusive**.

Ad ogni iscrizione il **calendario personale** (*la TUA CONVENTION*) si aggiorna automaticamente in tempo reale, e può essere consultato e modificato quando si vuole!

E' importante ricordare che:

- l'iscrizione è **libera e gratuita**;
- in prossimità di ogni evento verrà inviato un promemoria e verranno resi disponibili nella sezione 'La tua Convention' i link per seguire ogni evento prenotato;
- i contenuti non saranno più disponibili al termine dello streaming e oltre l'orario previsto.


Scopri il calendario degli eventi ed iscriviti gratis



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Webinar Superbonus 110 [Stagione 2]: ecco tutti gli episodi



Superbonus 110% grande successo per la seconda stagione dei webinar dedicati ai tecnici italiani

Grande successo per la seconda stagione dei webinar sul Superbonus!

Nella nuova serie di Webinar (stagione 2) abbiamo chiarito le questioni più spinose per gli operatori del settore e abbiamo **risposto in diretta** ai quesiti posti dagli spettatori.

Grazie agli **illustri ospiti istituzionali** (ENEA, Agenzia delle Entrate) abbiamo affrontato di volta in volta le diverse questioni legate alle detrazioni al 110%.

Durante i webinar si è parlato di:

- **APE e APE convenzionale**: quali sono le problematiche principali e come evitare errori frequenti;
- **ENEA**: nuovo portale, trasmissione telematica, asseverazioni e controlli effettuati dall'Ente. Ci sarà un confronto diretto tra l'ing. Nicola Furcolo di ACCA software e l'ing.

Domenico Prisinzano, uno dei massimi esperti a livello nazionale in materia di Ecobonus, definito da molti come il “*guru delle detrazioni fiscali*”;

- **Agenzia delle Entrate:** nuovi chiarimenti di prassi, le nuovissime risoluzioni e interpelli e i controlli del fisco nei confronti del contribuente e le possibili sanzioni. L’ing. Furcolo e l’arch. Roberto si confronteranno con l’avv. Giuseppe Saporito, formulandogli domande di interesse comune insieme agli spettatori.

Inoltre c’è una intervista esclusiva all’onorevole Villarosa (Sottosegretario MEF) su proroga Superbonus e semplificazione.

## Il calendario della seconda stagione

Guarda tutti gli episodi del webinar sul superbonus.

### Episodio 1: APE, AQE e APE convenzionale: caratteristiche, requisiti e differenze

#### 5 novembre 2020 – guarda il webinar

Analisi ragionata sull’Attestato di Prestazione Energetica in tutte le sue declinazioni, con particolare riguardo alla nuova APE convenzionale, alle modalità di determinazione e ai criteri di calcolo.

**Relatori: ing. Nicola Furcolo e Chiara Roberto [ACCA software]**

*Clicca qui per guardare il webinar del 5 novembre*

### Episodio 2: Superbonus 110%: il ruolo, i controlli e gli ultimissimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

#### 12 novembre 2020 – guarda il webinar

Incontro faccia a faccia con l’Agenzia delle Entrate con approfondimento su cessione del credito, controlli, chiarimenti, FAQ e interpelli, con particolare riguardo ai controlli e alle sanzioni.

**Relatori: ing. Nicola Furcolo [ACCA software] vs. avv. Giuseppe Saporito [Agenzia delle Entrate – Università Parthenope di Napoli ]**

*Clicca qui per guardare il webinar del 12 novembre*

### Episodio 3: ecobonus 110, asseverazioni, portale ENEA, il ruolo e i controlli

#### 17 novembre 2020 – guarda il webinar

Incontro faccia a faccia con l’ENEA, con approfondimento su asseverazioni, trasmissione telematica e nuovo portale ENEA, requisiti da rispettare per Ecobonus al 110%. Analisi dettagliata e risposte ai partecipanti sui controlli effettuati dall’ENEA.

**Relatori: ing. Nicola Furcolo [ACCA software] vs. ing. Domenico Prisinzano [ENEA]**

*Clicca qui per guardare il webinar del 17 novembre*

### Intervista esclusiva all’onorevole Villarosa su proroga Superbonus e semplificazione



Esso si applica alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili realizzate con impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020, per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la verifica.

### **La tariffa incentivante**

L'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili ha diritto, per un **periodo di 20 anni**, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:

- a. **100 €/MWh** nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
- b. **110 €/MWh** nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

**L'intera energia prodotta e immessa in rete** resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE fermo restando l'obbligo di cessione previsto per l'energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus.

### **Periodo di diritto pari a 20 anni**

Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti è considerato, al netto di eventuali fermate, disposto dalle competenti autorità per:

- problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete;
- eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità;
- altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

A tal fine, il GSE riconosce, a fronte di motivate e documentate richieste, un'estensione del periodo nominale di diritto.

Per ciascun impianto facente parte della configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile, il diritto alla tariffa decorre dalla data di decorrenza del contratto, se l'impianto è in esercizio, ovvero dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, se successiva.

### **Modalità di accesso**

L'istanza di accesso alla tariffa è effettuata con le modalità previste dal punto 4.2 della *delibera ARERA n. 318/2020 del 4 agosto 2020*.

Nei casi previsti, il GSE acquisisce l'informazione antimafia.


### **Attività di monitoraggio**

Il GSE pubblicherà, con cadenza semestrale, un bollettino che contenga le seguenti informazioni con distribuzione almeno su base regionale:

- a. potenza degli impianti e tecnologie impiegate;
- b. quantità di energia elettrica immessa in rete e condivisa;
- c. quantità di risorse incentivanti erogate, distinte per ciascuna configurazione e con evidenza delle risorse erogate per energia condivisa e non condivisa;
- d. tipologia dei beneficiari;



- e. tempi medi per il riconoscimento delle configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti e di comunità di energia rinnovabile ai fini dell'accesso alla regolazione ARERA e per il riconoscimento degli incentivi;
- f. proposte per una maggiore efficacia o efficienza delle misure.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## La manutenzione di un'opera abusiva costituisce reato penale!



Cassazione penale: le opere di manutenzione su un manufatto abusivo sono illecite e configurano una ripresa dell'attività criminosa originaria

Qualunque opera di manutenzione, anche ordinaria, eseguita su un manufatto creato illecitamente, costituisce prosecuzione del reato.

La **Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 27993/2020** ci spiega il perché.

### Il caso

Il GIP (Giudice per le indagini preliminari) ed il Tribunale del riesame rigettavano la richiesta del PM (Pubblico Ministero) di sequestro preventivo di un terreno che era stato adibito a pista di motocross.

Nel 1992 il conduttore del terreno aveva ottenuto una concessione dal Comune per l'allestimento di tale pista che avrebbe dovuto avere **carattere temporaneo**.

La pista di motocross, invece, non era mai stata smontata: il conduttore aveva eseguito ripetuti interventi di modifica ed adeguamento.

Secondo il PM, il manufatto, in assenza di un valido titolo autorizzativo, **aveva reso definitivo il mutamento della destinazione urbanistica da suolo agricolo a impianto sportivo scoperto**.

Il medesimo impianto, oggetto di ripetuti interventi di manutenzione nel tempo, costituiva motivo di disturbo e disagio per i residenti della zona che ne lamentavano la rumorosità e l'inquinamento.

La questione, dopo i vari gradi, approdava in Cassazione.

### La decisione della Corte di Cassazione



Con il piano sono previsti **853,81 milioni di euro**, fino al 2033, per promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani (specificamente individuati) al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento:

- alle periferie;
- all'incremento della qualità dell'abitare e di parti di città;
- all'incremento dell'edilizia residenziale pubblica.

## Obiettivi

Il programma è finalizzato a:

- riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale;
- rigenerare il tessuto socio-economico;
- migliorare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici;
- migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

Infatti le linee principali d'azione sulle quali si indirizza la ricerca delle proposte, sono:

- a. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;
- b. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all'uso temporaneo;
- c. miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
- d. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di operazioni di densificazione;
- e. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all'autocostruzione.

## Beneficiari

Il programma si rivolge:

- alle Regioni, anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i Comuni;
- alle Città Metropolitane;
- ai Comuni sede di Città Metropolitane;
- ai Comuni capoluoghi di provincia;
- ai Comuni con più di 60.000 abitanti.

Ogni beneficiario potrà presentare fino a 3 proposte per uno o più specifici ambiti del proprio territorio.

Il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa al finanziamento è di 15 milioni di euro.


Il 34% delle risorse complessivo sarà destinato alle **regioni del Mezzogiorno**.

## Spese ammissibili

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- le spese tecniche di progettazione, di verifica, validazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, relative alla realizzazione dell'intervento oggetto della proposta e previste nel quadro economico;
- le spese per gli imprevisti per un massimo del 10% del costo totale dei lavori e forniture di cui è richiesto il finanziamento e solo se inserite nel quadro economico.





## Campania

Le operazioni di **movimento, livellamento terreno e rimozione di vegetazione**, preliminari alla successiva pavimentazione di un'area, costituiscono operazioni che vanno assentite da un permesso di costruire.

Queste le conclusioni della **sentenza n. 5004/2020 del Tar Campania**.

### Il caso

Una privata decideva di effettuare sulla sua proprietà (in zona paesaggisticamente vincolata) e senza richiedere alcun titolo edilizio, alcuni lavori tra i quali:

- lo sbancamento di terreno vegetale con asportazione di materiale lapideo e della vegetazione in accesso al preesistente fabbricato per civile abitazione, per un totale pari a circa 11 m per 6 m e 2 m di altezza;
- la creazione di una via carrabile di accesso allo stesso fabbricato.

Il Comune, quindi, emetteva un'ordinanza di demolizione a ripristino dello stato originario dei luoghi nei confronti del figlio della proprietaria/committente dell'abuso (che nel frattempo era deceduta) quale erede universale.

Quest'ultimo contestava il provvedimento poiché a suo avviso:

- era impossibile ripristinare lo stato originario dei luoghi;
- non era lui responsabile dell'abuso edilizio commesso dalla madre.

La questione finiva presso le aule del Tar.

### La sentenza del Tar Campania

I giudici spiegano che **lo stato dei luoghi va ripristinato inderogabilmente** vista l'insistenza dell'immobile in zona sottoposta a tutela paesaggistica.


Ma non è tutto. I predetti, richiamando una consolidata giurisprudenza di merito, ribadiscono che un intervento consistente in opere di:

- sbancamento;
- livellamento;
- successiva pavimentazione;

implica **trasformazione urbanistica ed alterazione permanente dell'assetto del territorio**, tale da qualificare le opere come intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 "Definizioni degli interventi edilizi", comma 1, lett. e) "interventi di nuova costruzione" del dpr 380/2001.

Ne consegue che per tali opere **è necessario richiedere un permesso di costruire**.

I giudici, infine, sottolineano che il figlio (della committente degli abusi) in qualità di erede universale è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi in applicazione dell'art. 31 "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali" del dpr 380/2001.











- il reimpianto e la creazione di **foreste urbane e periurbane**, così come definite nella strategia nazionale del verde urbano;
- la **manutenzione** successiva delle aree oggetto di intervento.

## Presentazione dei progetti

Ogni città metropolitana può presentare al Ministero fino ad un massimo di **5 proposte** progettuali relative ai piani di riforestazione urbana; ciascun progetto presentato dalle città metropolitane non può prevedere costi complessivi superiori a **500.000 euro**.

## Obiettivi e contenuti dei progetti

I progetti devono perseguire i seguenti tre principali obiettivi della Strategia nazionale del verde urbano:

1. tutelare la biodiversità per garantire la piena funzionalità degli ecosistemi;
2. aumentare la superficie e migliorare la funzionalità ecosistemica delle infrastrutture verdi a scala territoriale e del verde costruito;
3. migliorare la salute e il benessere dei cittadini.

Nella progettazione degli interventi devono in ogni caso essere osservate le seguenti modalità/contenuti del progetto definitivo:

- quadro economico di ripartizione dei costi;
- planimetrie di progetto redatte sulla base di una cartografia georeferenziata;
- computo metrico del progetto e dei costi manutentivi indotti per un periodo manutentivo di sette anni dall'impianto;
- relazione tecnica, contenente:
  - descrizione delle aree destinate ad ospitare le piantagioni arboree e arbustive in termini fisici (clima, litomorfologia), biologici (flora, fauna, vegetazione reale e potenziale), ecologici (situazione contestualizzata dal punto di vista dello stoccaggio di CO<sub>2</sub> e qualità dell'aria e di rimozione degli inquinanti atmosferici), pedologici e paesistici, anche in relazione alla cronologia degli interventi;
  - descrizione qualitativa e quantitativa delle diverse azioni attuative dell'intervento, specificando le specie autoctone non allergeniche da utilizzare (caratteristiche dendrometriche, potenziale sviluppo dell'apparato radicale);
  - documentata descrizione del collegamento tra le fitocenosi di progetto e la dinamica vegetazionale locale, tenuto conto del fatto che il progetto deve contribuire alla connessione delle componenti della rete ecologica già esistenti;
  - documentata stima delle capacità delle specie botaniche utilizzate in termini di assorbimento e stoccaggio della CO<sub>2</sub> e di rimozione degli inquinanti;
  - descrizione delle lavorazioni del suolo propedeutiche per la messa a dimora delle specie;
  - descrizione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie per realizzare l'impianto arboreo;
  - descrizione delle eventuali opere accessorie connesse al progetto di impianto, quali ad esempio cartellonistica, arredo, percorsi, interventi di desigillatura di superfici pavimentate;
  - stima dei benefici ambientali attesi relativamente alla cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub> e alla rimozione degli inquinanti;
  - collocazione territoriale e funzionale degli interventi;
  - modalità di affidamento in relazione all'esecuzione delle opere e agli interventi manutentivi (nel caso di interventi la cui esecuzione sia esternalizzata);
- piano di gestione e di manutenzione delle nuove aree verdi per almeno sette anni successivi alla realizzazione degli impianti;


- piano di monitoraggio annuale a partire dal primo impianto, per verificare e consolidare i risultati del progetto.

## Criteri di selezione

Ai fini della localizzazione degli interventi, sono considerati ambiti di attuazione preferenziale i territori delle città metropolitane ricompresi nelle suddette zone interessate dalle procedure di infrazione.

I criteri di selezione dei progetti finanziabili, infatti, danno priorità:

- alla valenza ambientale e sociale dei progetti;
- al livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area;
- ai livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Singole inesattezze non pregiudicano l'offerta di gara



Secondo il Tar Lombardia singole inesattezze non possono declassare un'offerta di gara giudicata nel suo complesso seria ed affidabile

Il **Tar Lombardia con la sentenza n. 2044/2020** precisa che, in corso di verifica di anomalia, un'offerta non può retrocedere in graduatoria a causa di singole inesattezze riscontrate.

### Il caso

In sede di aggiudicazione di una gara pubblica per i lavori di realizzazione di una nuova scuola, un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) arrivato secondo in graduatoria si opponeva all'aggiudicazione della gara a favore di un altro RTI concorrente, **ritenendone anomala l'offerta**.

I motivi?

A parere del concorrente arrivato secondo, l'aggiudicatario prevedeva una **presenza ridotta dei tecnici in cantiere** tale da determinare un **sostanziale risparmio** alla base del prezzo più basso contenuto nell'offerta selezionata in sede di gara.

Se fosse stata contabilizzata un'adeguata presenza dei tecnici in cantiere (secondo l'RTI ricorrente) ci sarebbe stato un sostanziale incremento dell'offerta proposta dal RTI vincitore, dovuto al valore economico dei giorni lavorativi mancanti.

Il Comune rispondeva che la validità dell’offerta vincitrice era fondata sull’apprezzamento globale e sintetico, sulla serietà dell’offerta nel suo insieme e non sulla singola voce di costo.

L’RTI arrivato secondo decideva di far ricorso al Tar.

### La sentenza del Tar Lombardia

Per i giudici del Tar, il ricorrente non ha fornito una prova circa l’anomalia dell’offerta nel suo complesso.

I togati citano l’art. 97 del dlgs n. 50/2016 (Codice degli appalti) che recita:

*Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.*

Sulla scorta di quanto enunciato dall’art. 97 del Codice appalti:


*la verifica dell’anomalia **non mira ad individuare singole inesattezze**, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile, consentendo una corretta esecuzione del servizio*

I togati spiegano che i presunti errori per difetto del computo economico delle giornate di presenza sul cantiere dei tecnici costituiscono un giudizio irrilevante ai fini dell’accertamento di anomalia dell’offerta.

Infatti, proseguono i giudici, la valutazione di serietà e attendibilità dell’offerta, nel quale si esprime il giudizio di anomalia, non è volta ad accertare se l’offerta è corretta nei valori espressi dai proponenti, per cui debba essere ritoccata al rialzo od al ribasso, ma se sia in sé sostenibile, cioè se gli errori nel computo di alcuni elementi economici dell’offerta siano in grado di erodere **quella soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala.**

In conclusione, quando il margine di spesa non risulti uguale a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum che possono derivare a vantaggio dell’impresa nell’essere aggiudicataria ed esecutrice a buon fine di un appalto pubblico.

Per tali motivi, il ricorso non è accolto.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



# Tettoie: è l'uso stabile nel tempo a farne nuove costruzioni



Per il Tar Lazio una tettoia è ritenuta nuova costruzione a causa del suo uso permanente nel tempo: è irrilevante che non sia stabilmente infissa al suolo

Con la **sentenza n. 11379/2020 il Tar Lazio** aggiunge nuovi chiarimenti sul titolo edilizio necessario per l'installazione di una tettoia.

Il chiarimento sulla necessità di presentare un permesso di costruire è incentrato ancora una volta sulla relazione che intercorre tra una struttura più o meno stabilmente infissa a terra e l'uso temporaneo o permanente che se ne può fare nel tempo.

## Il caso

Un privato realizzava tre tettoie (rispettivamente di 142,20 m<sup>2</sup>, 223,50 m<sup>2</sup> e 190,50 m<sup>2</sup>), su un'area di sua proprietà adibita ad attività di officina e demolizione auto.

Una delle tettoie, infatti, proteggeva un sottostante manufatto ad uso ufficio.

Le opere erano state edificate senza alcun titolo edilizio, per cui il Comune ne ordinava la demolizione.

Il privato si opponeva giustificandosi principalmente con le seguenti motivazioni:

- i manufatti in questione, di dimensioni medie, aperti sui lati e quindi non costituenti volumi, avrebbero avuto **natura pertinenziale**, accessori all'attività di autofficina;
- le opere realizzate sarebbero state costituite da una **struttura leggera, priva di elementi di fissità** (in plastica e lamiera, a copertura/protezione delle parti di ricambio delle auto provenienti dalla demolizione).

## La sentenza del Tar Lazio

I giudici premettono che, per consolidata giurisprudenza, per nuova costruzione s'intende:

*la realizzazione di un manufatto che, anche se non stabilmente fissato al suolo, è destinato ad una **utilizzazione perdurante nel tempo**, senza che rilievi la sua eventuale precarietà strutturale, a meno che non sia rivolto ad uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti o specifici*

Ne consegue che per i giudici del Tar non rilevano i materiali utilizzati, ma l'uso prolungato nel tempo.

Infatti secondo quanto espresso nell'art. 6, comma 1, e-bis) del *dpr 380/2001*, in attività di edilizia libera rientrano quelle opere che soddisfano esigenze temporanee, da rimuoversi comunque entro 90 giorni.

Tali termini sono stati prolungati, e portati a 180 giorni, dopo le modifiche apportate dalla *legge Semplificazioni al Testo unico dell'edilizia*.

Per il Tar i manufatti in esame sono da considerarsi nuove costruzioni, essendo rivolti a soddisfare **esigenze permanenti** dell'attività di autofficina condotta sull'area dal ricorrente.


I giudici inoltre spiegano che la pertinenzialità di una tettoia ai fini edilizi ed urbanistici può sussistere solo laddove essa sia preordinata ad una oggettiva esigenza di un edificio principale, **non già di una attività economica che viene svolta in gran parte all'aperto**.

In questo caso si deve propendere per un uso funzionale della tettoia del tutto autonomo e quindi suscettibile di essere valutato separatamente dal suolo (mancando peraltro un edificio principale al quale riferirsi).

I giudici concludono che tali tettoie, facendo parte di un ampio complesso lavorativo e produttivo, tanto da ospitare al loro interno ambienti di lavoro a loro volta chiusi, costituiscono nuove opere e come tali avrebbero necessitato di permesso di costruire.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Per maggiori approfondimenti sulle tettoie, leggi anche questi articoli di *BibLus-net*.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Ecco la nuova guida sui servizi fiscali dell'Agenzia delle Entrate



La nuova guida illustra e sintetizza i servizi e le modalità di assistenza offerti dall'Agenzia delle Entrate puntando in primis sui servizi online

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida: *“Benvenuti in agenzia! Gli attrezzi per un Fisco a portata di click”*.

La guida illustra tutto ciò che c'è da sapere per richiedere i servizi fiscali offerti dall'Agenzia, soffermandosi in particolare sui **servizi online**, il canale maggiormente utilizzato soprattutto durante questa fase emergenziale.

### La nuova guida sui servizi fiscali delle Entrate

Le indicazioni contenute nel manuale mostrano come sia facile ricevere assistenza e servizi senza uscire di casa/ufficio, utilizzando i **canali telematici messi in campo e potenziati** dall'Agenzia per evitare, soprattutto in questo periodo di pandemia, il contatto fisico e inutili file e assembramenti.

L'obiettivo è consentire ai cittadini di prendere sempre più confidenza con la *rete*, facendogli scoprire i servizi e gli adempimenti risolvibili *online*.

E se il canale telematico è quello preferenziale, la guida sui servizi fiscali dell'Agenzia chiarisce che per molti dei servizi disponibili non occorre alcuna registrazione, tra questi, il calcolo del superbollo, la ricerca del codice identificativo del contratto di locazione, le prenotazioni di appuntamenti, le richieste di richiamata telefonica e molti altri ancora.

### Come richiedere assistenza

Per richiedere un servizio dell'Agencia delle Entrate sono disponibili diverse modalità:

- on line dal sito internet;
- con e-mail o posta elettronica certificata (PEC);
- dall'App mobile dell'Agencia;
- presso l'ufficio.

### 1 – ufficio

Se il contatto “a distanza” non è fattibile, basta prenotare un appuntamento presso l'ufficio, utilizzando il canale telefonico, il sito *internet* o l'*app* mobile.

La guida ricorda tutti i modi possibili per prenotare un appuntamento: la via più tradizionale è il telefono.

Per chi si reca in **ufficio**, è importante presentarsi il giorno dell'incontro con l'originale e la copia di un valido documento di identità (carta d'identità, patente, passaporto).

Inoltre, chiarisce il *vademecum*, se ci si reca in ufficio per conto di un'altra persona, è necessario avere: la delega, la copia di un documento di riconoscimento proprio, la copia di un documento del delegante.

### 2 – sito internet

Un'altra via, come detto, è la **prenotazione online** dalla *home page* del sito dell'Agencia cliccando su “*Contatti e assistenza*” e poi scegliendo tra assistenza fiscale o catastale e ipotecaria e segnalando, infine, funzionario, sportello e data preferiti per l'incontro.

### 3 – app per smartphone


Terza *chance* è la prenotazione tramite l'**app mobile** dell'Agencia utilizzando la funzionalità “*Appuntamenti e ticket*”, senza bisogno di registrarsi o credenziali di accesso (Pin o Spid), è sufficiente avere un indirizzo *e-mail* e un numero di telefono.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Sicurezza pali per l'illuminazione stradale: disponibile la UNI 11479:2020



Disponibile in italiano la nuova norma UNI sulla sicurezza e sulla verifica dei pali di sostegno dell'illuminazione stradale e dei semafori

Parte predominante dell'arredo stradale a sostegno di illuminazione, semafori e quant'altro, è costituita dai pali; è chiara, quindi, l'importanza della **resistenza e della tenuta** che tali elementi devono possedere per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità di persone e cose che si trovino a transitare nelle vicinanze.

UNI al riguardo ha pubblicato la nuova norma **UNI 11479:2020** dal titolo: *“Prove non distruttive – Tecniche di indagine diagnostiche sullo stato di conservazione di pali di acciaio per illuminazione e i semafori”*

La UNI è stata realizzata in collaborazione con la commissione Prove non distruttive (PND) che ha testato di recente una tecnica d'indagine relativa allo stato di conservazione dei pali di sostegno presenti sulle strade.

## La UNI 11479:2020

Il documento è incentrato sul controllo del solo **fusto dei pali di acciaio** per l'illuminazione stradale e per i semafori, così come definiti nella UNI EN 40, mediante l'impiego di **tecniche diagnostiche non distruttive** per rilevare cedimenti e/o danneggiamenti dovuti a fenomeni corrosivi.

Previo accordo tra le parti la norma può essere applicata ad altre tipologie di pali per esempio pali di sostegno a servizio linee elettriche.

La norma fornisce uno strumento utile atto al suggerimento per l'adozione di eventuali iniziative a carattere manutentivo dei pali.

All'interno della nuova norma UNI sull'illuminazione stradale sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

- UNI/TS 11317 – Prove non distruttive – Controllo di tubazioni in acciaio fuori terra mediante onde guidate a propagazione assiale;
- UNI EN 40 – (tutte le parti) Pali per illuminazione pubblica;
- UNI EN 13018 – Prove non distruttive – Esame visivo – Principi generali;
- UNI EN ISO 9712 – Prove non distruttive – Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive;
- UNI EN ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso;
- UNI EN ISO 16809 – Prove non distruttive – Misurazione dello spessore mediante ultrasuoni;
- UNI EN ISO 16810 – Prove non distruttive – Esame ad ultrasuoni – Principi generali;
- UNI EN ISO 17640 – Controllo non distruttivo delle saldature – Controllo mediante ultrasuoni – Tecniche di controllo, livelli di prova e valutazione;
- ASTM G59-97 – *Standard Test Method for Conducting Potentiodynamic Polarization Resistance Measurements*;
- ASTM G96-90 – *Standard Guide for Online Monitoring of Corrosion in Plant Equipment*;
- ASTM G102-89 – *Standard Practice for Calculation of Corrosion Rates and Related Information from Electrochemical Measurements*.

La UNI 11479:2020 sostituisce la UNI/TS 11479:2013.

Ricordiamo al riguardo la pubblicazione di un'altra *UNI relativa all'illuminazione in galleria*.

La *UNI 11479:2020* sui pali di sostegno dell'illuminazione stradale è scaricabile a pagamento dal sito UNI

 [impiantus-elettrico](#)

 [impiantus-elettrico](#)

 [edilus](#)

 [edilus-crs](#)

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)





## Certificati bianchi: dal 16 al 30 novembre le richieste di annullamento



Aperta dal 16 al 30 novembre la sessione per comunicare al GSE la richiesta di annullamento dei TEE / certificati bianchi

Il GSE (Gestore servizi elettrici) rende noto che, come stabilito dalla *Legge Rilancio*, è aperta la sessione nella quale i distributori obbligati di energia elettrica e gas potranno comunicare la richiesta di annullamento dei **Titoli di Efficienza Energetica (TEE)**, meglio noti come certificati bianchi, per l'assolvimento dell'obbligo 2019.

**La sessione sarà aperta dal 16 al 30 novembre 2020.**

### Modalità di comunicazione

I soggetti Obbligati potranno comunicare il numero di TEE da annullare per l'assolvimento dell'obbligo 2019 e per compensare l'eventuale quota residua relativa agli anni 2018 e 2017; per tale scopo sarà disponibile l'accesso al **portale informatico Efficienza Energetica**.

Per l'anno d'obbligo 2019, sempre all'interno del portale informatico, sarà possibile richiedere l'emissione e il contestuale annullamento di TEE ai sensi dell'art. 14-bis del dm 11 gennaio 2017.

Si ricorda che le richieste di emissione e annullamento saranno accettate a condizione che ciascun soggetto obbligato abbia la disponibilità, sul proprio conto proprietà, di un ammontare di TEE pari almeno al 30% dei Certificati necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo (60% dell'obbligo 2019).

Relativamente all'eventuale richiesta di annullamento di TEE in acconto per l'anno d'obbligo 2020, i soggetti obbligati dovranno indicare il numero di TEE da annullare compilando direttamente la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La stessa modalità è prevista anche per la richiesta di riscatto dei TEE richiesti per l'assolvimento dell'obbligo 2018.

### Cosa sono i Titoli di efficienza energetica (TEE)

I Titoli di efficienza energetica (TEE), o **certificati bianchi**, sono titoli negoziabili che certificano e incentivano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica nei settori:

- industriale;
- delle infrastrutture a rete;
- dei servizi e dei trasporti;
- civile.

Un certificato equivale al risparmio di una **Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP)**.

Entrato in vigore nel 2005, il meccanismo dei certificati bianchi è il principale strumento di promozione dell'efficienza energetica in Italia.

### Come funziona



Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica, tipo l'installazione di:

- impianti di produzione di energia termica o di generatori di aria calda (come il solare termico);
- l'installazione di motori termici;
- l'acquisto di flotte di veicoli elettrici, ibridi o a idrogeno, come pure a gas naturale, GNL, GPL.
- eccetera.

Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) su appositi conti.

I certificati bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. A tal fine, tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica del GME.

Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato.

### **Gli enti coinvolti, soggetti obbligati e soggetti volontari**

Gli attori in gioco nel meccanismo dei TEE sono diversi:

- si parte dal Ministero dello Sviluppo Economico che, insieme al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare svolgono il compito di fissare gli obiettivi di risparmio annuo e di definire ed aggiornare il quadro normativo di riferimento, provvedendo alla definizione e aggiornamento delle Linee Guida;
- ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), ha il compito di definire le modalità operative per la regolamentazione del meccanismo, comunicando ai Ministeri competenti e al GSE la quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita sul territorio nazionale dai soggetti obbligati, le rispettive quote d'obbligo ed applica le sanzioni.

Il sistema prevede obblighi di risparmio di energia primaria per i distributori (**soggetti obbligati**) di energia elettrica e gas naturale che abbiano più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione, e attribuisce, per ogni anno, obiettivi da raggiungere.

I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d'obbligo di risparmio in due modi:


1. realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo;
2. acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo.

Oltre ai distributori di energia, possono partecipare al meccanismo anche altri **soggetti volontari**, come le società di servizi energetici (ESCO – Energy Service Company ) o le società che abbiano nominato un esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato.

I soggetti volontari sono tutti gli operatori che liberamente scelgono di realizzare interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia, e a cui si riconosce il diritto a ricevere la corrispondente quantità di certificati bianchi.

I certificati bianchi **non possono essere cumulati con altri incentivi**, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti.

*Clicca qui per accedere al portale informatico Efficienza Energetica*



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

